

Prof. CORUZZI
IRELLI



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 353/2007

Reg. Dec.

N. 8516 Reg. Ric

Anno 2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

Sul ricorso r.g.n. 8516/2006 proposto in appello da Strada
dei Parchi spa, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Mario Sanino, con il quale domicilia in Roma presso il
suo studio al Viale Parioli n.180,

contro

Regione Lazio, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Gennaro Terracciano con il quale domicilia in Roma
presso il suo studio in Roma alla Piazza di Spagna n.35,

e nei confronti di

ANAS spa, in persona del l.r.p.t., Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, in persona del Ministro p.t., Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio
p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma alla via dei
Portoghesi n.12;

Autostrade per l'Italia spa, in persona del l.r.p.t., non
costituitosi;

arc

Regione Abruzzo, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Di Salvatore, Sandro Pasquali e Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto in Roma alla via Dora n. 1 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cerulli Irelli;

Toto spa, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Milia e Mirco D'Alicandro, domiciliata in Roma al viale Mazzini n.119 presso l'avv. Oreste Bisazza Terracini;

Provincia di Teramo, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Zecchino, Paolo Grassi e Stelio Mangiameli, con domicilio eletto in Roma alla via Cola di Rienzo n.212 presso lo studio dell'avv. Stelio Mangiameli;

Comunità Montana del Gran Sasso Zona "O", in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Grassi e Stelio Mangiameli, con domicilio eletto in Roma alla via Cola di Rienzo n.212 presso lo studio dell'avv. Stelio Mangiameli;

Interveniente ad adiuvandum

Ass. Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trasfori, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma alla via Principessa Clotilde n.2;

Interveniente ad opponendum

Codacons Abruzzi e Nazionale, dell'Associazione Utenti Autostrade aderente al Codacons, in persona dei l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Urini, con domicilio

eletto in Roma al Viale G. Mazzini n. 73 presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons,

per l'annullamento

della sentenza n.9917/2006 depositata in data 5 ottobre 2006 con la quale il TAR Lazio, sezione terza, ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Lazio, per l'annullamento degli atti con i quali la Strada dei Parchi spa ha disposto - e l'Anas autorizzato - con decorrenza dal primo gennaio 2006, l'incremento delle tariffe di pedaggio autostradale applicate sulla rete autostradale A24 e A25 in concessione alla Strada dei Parchi spa.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAS, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Toto spa, Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comunità Montana del Gran Sasso;

Visti l'atto di intervento ad adiuvandum proposto da AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) e l'atto di intervento ad opponendum proposto da Codacons Abruzzi e Nazionale dell'Associazione Utenti Autostrade;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla udienza pubblica del 23 gennaio 2006 il Consigliere Sergio De Felice;

Uditi gli avvocati M. Sanino anche su delega dell'Avv. G. Milia,
Di Bonito su delega dell'Avv. Terracciano anche in proprio, A.
Zecchino, S. Mangiameli, Paolantonio su delega dell'Avv. A.
Clarizia e l'Avv. dello Stato Bruni; L'AVV. V. CERULLI TRULLI
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio la Regione Lazio impugnava una serie di atti con i quali la concessionaria Strada dei Parchi spa, autorizzata da ANAS spa, aveva disposto l'aumento tariffario a decorrere dal primo gennaio 2006.

Secondo la ricorrente Regione, l'incremento tariffario era avvenuto in contrasto con i principi e criteri dettati per la determinazione delle tariffe autostradali, come definite anche nella delibera CIPE n.319 del 20.12.1996.

Infatti, gli incrementi annuali della tariffa, nel sistema cosiddetto del price cap, non sarebbero automatici, ma giustificati in relazione agli investimenti effettuati dal concessionario. Inoltre, veniva lamentato il mancato controllo e la mancata vigilanza da parte di ANAS per i compiti spettanti da convenzione (art. 11), dalla legge (art. 21 d.l.355/2003) che da Direttiva CIPE (24.4.1996).

La Regione Lazio deduceva quindi difetto di istruttoria e di motivazione della nota dell'ANAS del 29.12.2005.

Il Tribunale adito, dopo avere respinto le eccezioni preliminari relative al difetto di legittimazione ad agire della ricorrente e

alla dedotta tardività del ricorso, nel merito accoglieva le censure di difetto di istruttoria e motivazione, ritenendo illegittimo l'adeguamento tariffario, che sarebbe correlato necessariamente al livello di investimenti effettuati dal concessionario.

Avverso la su indicata sentenza propone appello la Strada dei Parchi spa, deducendo quanto segue.

In primo luogo si contesta la sussistenza della giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, vertendosi in sostanza di censure riguardanti la corretta esecuzione di un contratto tra ANAS e Strada dei Parchi. Inoltre, si deduce il difetto di legittimazione attiva ad agire e di interesse a ricorrere della Regione Lazio e quindi la inammissibilità del ricorso originario, in quanto vengono contestati aspetti riguardanti la corretta esecuzione di un rapporto tra altri soggetti, ANAS e Strada dei Parchi. Si ripropone la censura di tardività dell'originario ricorso, in quanto la contestazione delle clausole contrattuali (pubblicate su G.U. tra il 2001 e il 2002) come tali per come prevedevano il meccanismo dell'adeguamento tariffario, avrebbe dovuto essere effettuata in occasione del primo adeguamento tariffario.

Nel merito, si deduce che innanzitutto l'annullamento non potrebbe mai riguardare il tasso di inflazione, che è sempre dovuto in quanto del tutto indipendente dagli investimenti realizzati. In secondo luogo, si contesta che sussista il difetto di adeguata istruttoria e motivazione, e al proposito si

menzionano molti investimenti programmati, in parte realizzati, in parte allo stato di impegno. Si fa presente altresì che nella licitazione privata, della quale è risultata aggiudicataria Strada dei Parchi spa, si richiedeva al concorrente di subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi già esistenti, di manlevare ANAS fino ad un massimo di cinquanta miliardi, di assumere il personale in carico alla gestione ANAS, di accollarsi il pagamento delle residue rate dei mutui contratti dalla concessionaria decaduta per un importo di oltre cento miliardi.

L'aumento tariffario nel primo quinquennio - oggi contestato per l'anno 2006 - non costituiva quindi la controprestazione a fronte della sola effettiva realizzazione degli interventi indicati nel piano finanziario, ma il corrispettivo di una situazione complessiva di diritti e obblighi (cioè di un complesso di diritti e obblighi).



Secondo la disciplina del rapporto, solo in presenza di inadempienze gravi, perduranti e imputabili al concessionario, l'ANAS avrebbe potuto disporre la sospensione fino alla rimozione della inadempienza. Nell'atto di appello, infine, si menzionano opere, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le quali si è attivata la appellante Strada dei Parchi spa.

Si sono costituiti ANAS, Ministero Infrastrutture e Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si sono costituiti Regione Lazio, Regione Abruzzo, Provincia di Teramo,

Comunità Montana Gran Sasso, Toto spa, chiedendo il rigetto dell'appello. E' intervenuta ad adiuvandum l'AISCAT, chiedendo l'accoglimento dell'appello.

E' intervenuta ad opponendum Codacons Abruzzi e Nazionale dell'Associazione Utenti Autostrade, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 7 novembre 2006 la questa sezione ha accolto la istanza di sospensione della esecutività della sentenza.

Alla udienza pubblica del 23 gennaio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In ordine alla questione di giurisdizione sul rapporto di concessione, si osserva che nella specie si tratta di concessione di pubblico servizio autostradale e quindi di controversia tra ente concedente e soggetto gestore; la particolarità è dettata dal fatto che ad agire è altro soggetto (tra l'altro un ente pubblico territoriale) rispetto alle parti.

Anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.204 del 6 luglio 2004, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 comma 2 e 35 d.lg.31 marzo 1998 n.80, la controversia fra il gestore di pubblico servizio (di riscossione dei tributi) e l'amministrazione avente ad oggetto l'inadempimento della convenzione (Consiglio di Stato, V, 27.1.2006, n.236), o anche tra concedente e

concessionario, anche se nella specie si tratta di inadempimento fatto valere da soggetto estraneo al rapporto.

Ai fini della giurisdizione, che si estende ai profili esecutivi della concessione, non ritiene questo Collegio che possa rilevare che ricorrente in primo grado sia un ente pubblico territoriale, che agisce riguardo al rapporto tra altro ente pubblico concedente e concessionario.

La particolarità tuttavia non consente di escludere la giurisdizione dell'adito giudice, in ogni caso in sede di giurisdizione generale di legittimità, anche in considerazione della circostanza che l'atto impugnato - pur a mezzo della contestazione della correttezza e del rispetto degli adempimenti convenzionali e concessori - è in sostanza un aumento tariffario, della cui natura di atto amministrativo generale si dirà successivamente.

2. Sul motivo di appello relativo alla asserita tardività perché la impugnazione del meccanismo di adeguamento tariffario avrebbe dovuto avvenire in occasione del primo aumento tariffario si osserva quanto segue.

Il ricorso, come già specificato, riguarda l'adeguamento tariffario per l'anno 2006 e le obbligazioni previste in convenzione a carico del concessionario correlate, a dire della ricorrente, alla tariffa.

In mancanza di elementi probatori, non forniti dalle parti in giudizio, circa una specifica data di conoscenza da parte della Regione dell'aumento tariffario, ed in mancanza di forme di

pubblicità legale che possano far presumere (con rilevanza giuridica) una tale conoscenza, deve ritenersi che la conoscenza possa ritenersi acquisita quantomeno dal momento di esecuzione degli atti determinativi dell'aumento, e quindi a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Ma anche se si volesse assumere, in via presuntiva, tale data, il ricorso appare tempestivo, essendo stato notificato in data 01.03.2006 e depositato in data 13.3.2006.

Viene contestato che nella sostanza gli aumenti erano già previsti in convenzione, in quanto scaturenti dalla gara svolta per l'assegnazione della concessione. Ma tale circostanza, oltre a non costituire elemento probatorio utile a far presumere la conoscenza della Regione (che ha sempre sostenuto di non avere mai avuto modo di conoscere gli atti di gara e la convenzione stipulata, tanto da richiedere che venisse depositata in giudizio), non pare rilevante, in quanto la mera previsione di aumenti tariffari (peraltro attraverso la proceduralizzazione della concreta determinazione) non appare di per sé lesiva, fin quando non si traduce nella fissazione della misura del pedaggio autostradale, imposto all'utente.

Del resto, la controversia non attiene tanto alla correttezza del procedimento o delle regole che attengono alla determinazione della tariffa, ma riguarda la correttezza dell'attuazione delle regole stesse, ritenute violate nella specifica procedura di determinazione della tariffa dell'anno 2006, in correlazione

con l'andamento del servizio e l'adempimento contestato degli obblighi di investimento e realizzazione di lavori ed opere da parte del concessionario.

In realtà, l'onere della impugnazione dell'adeguamento tariffario non può ritenersi decorrere dalla prima determinazione tariffaria neanche per quegli elementi che, oltre che da una non corretta attuazione, deriverebbero direttamente dalla originaria convenzione.

Pertanto, va confermata la conclusione di tempestività dell'originario ricorso e respinto il relativo motivo di appello.

3. L'appello pone, tra i suoi motivi, anche il problema, ancora preliminare di merito, della legittimazione ad agire da parte del soggetto regione rispetto al rapporto tra ente concedente Anas e concessionario Strada dei Parchi (o anche tra soggetto gestore o esercente di pubblico servizio e soggetto titolare), e quindi della legittimazione ad agire del soggetto regione rispetto alla impugnazione dell'adeguamento tariffario, tra altri convenuta e attuata.

Al fine di valutare la sussistenza in capo alla Regione Lazio della legittimazione ad impugnare, va osservato che la questione oggetto di giudizio è relativa alla legittimità dell'aumento tariffario intervenuto per l'anno 2006 riguardante la rete autostradale A24 e A25, con richiesta di annullamento dei relativi atti di determinazione dello stesso, previo accertamento del mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario nella convenzione

attuativa e delle manchevolezze nell'attività di vigilanza da parte dell'ANAS.

Le autostrade prese in considerazione ricadono nei territori della Regione Lazio e della Regione Abruzzo.

In convenzione, secondo la documentazione versata in atti, risulta che il concessionario si è obbligato, tra l'altro, ad eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere per la realizzazione di infrastrutture di completamento ed adeguamento della rete autostradale, sia in territorio della Regione Abruzzo (ad esempio la seconda carreggiata del tratto villa Vomano-Teramo), sia in territorio della Regione Lazio (ad esempio, adeguamento del tratto a tre corsie tra via Palmiro Togliatti e la Barriera di Roma Est), di ingente valore economico.

Ogni valutazione sulla legittimazione della ricorrente deve essere condotta, quindi, avendo in considerazione l'interesse fatto valere, l'oggetto dell'impugnativa e la natura delle censure.

L'interesse ad agire da parte della Regione Lazio in prime cure riguarda la sua qualità di ente pubblico territoriale portatore di interessi pubblici, come ente esponentiale della collettività; l'atto impugnato è l'aumento tariffario; le censure proposte in prime cure attengono in sostanza alla violazione del dovere di motivazione ed adeguata istruttoria e alla contestazione del mancato controllo e mancata vigilanza da parte di ANAS.

Il giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza della legittimazione ad agire da parte della Regione, osservando come la Regione abbia una competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio e di grandi reti di trasporto e navigazione, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Il TAR Lazio ha osservato che la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che la realizzazione di opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali interferisce con la competenza delle regioni in materia, ed ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 35 del 2005 proprio in ragione del mancato coinvolgimento regionale nell'individuazione delle opere da realizzare (Corte Cost. 1 giugno 2006 n. 214).

Va osservato che, al di là della suddetta competenza, deve valutarsi se - e il passaggio logico non è scontato - essa comporti anche competenze amministrative e determini una competenza in materia di fissazione delle tariffe autostradali.

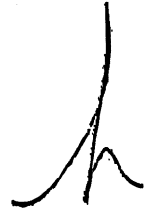
Secondo il primo giudice, ciò che la ricorrente regione intendeva tutelare non era semplicemente un interesse alla determinazione di tariffe meno onerose per l'utenza, ma l'interesse ad una corretta gestione - alla stregua di un difensore civico della corretta gestione e vigilanza amministrazione altrui - del servizio autostradale con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi inerenti la realizzazione di opere e lavori previsti nella concessione autostradale.

L'aumento tariffario sarebbe stato impugnato non solo perché determinerebbe un maggior onere per l'utenza, ma anche in quanto non corretta espressione della potestà di controllo e vigilanza dell'Anas sul concessionario e, quindi, in ragione della lesione provocata dalla denunciata violazione degli obblighi assunti dal concessionario, che, se accertati, non possono che incidere negativamente sull'andamento della viabilità, della circolazione e dei trasporti in ambito regionale.

Secondo il primo giudice, la Regione, che è ente territoriale esponentiale degli interessi delle comunità stanziate sul suo territorio, non può vedersi negato l'interesse dell'ente a tutelare il proprio interesse alla corretta azione amministrativa in materia e la legittimazione ad agire anche nell'interesse dell'intera sua collettività (essa ha in materia anche una competenza regolamentare ai sensi del sesto comma dell'art. 117 Cost.).

4. Il Collegio osserva che il richiamo alla ripartizione di competenze generali, sia legislative che amministrative, non è sufficiente a radicare in capo alla Regione Lazio l'interesse ad agire a tutela della utenza; né vale osservare che essa può agire nell'interesse della collettività regionale, in quanto la vicenda non necessariamente e non solo coinvolge i soli residenti nella Regione interessata (o i soli residenti in altri enti territoriali minori)

D'altronde, nel senso di limitare e non ampliare la legittimazione ad agire, si ricorda che di recente l'Adunanza



Planaria del Consiglio di Stato (n.1/2007 dell'11 gennaio 2007), a tutela della utenza e dei consumatori, ha ritenuto sussistente la legittimazione delle associazioni a tutela di interessi collettivi o diffusi, perché consentita dal c.d. codice del consumo, ma non già quella di enti pubblici portatori di interessi pubblici.

Va pertanto accolto il motivo di appello relativo al difetto di legittimazione ad agire della Regione Lazio, ricorrente in primo grado.

5. In ogni caso, va osservato che, ove non ritenuti sufficienti gli argomenti sopra sviluppati, che ad opinione del Collegio assumono valenza assorbente e decisiva, pare difficile sostenere che sussistano la legittimazione e dell'interesse ad agire da parte di ente pubblico territoriale (terzo) nella ipotesi in cui la natura delle censure riguardi pretesi inadempimenti, che tuttavia non risultino esistenti secondo le parti della concessione e, anzi, l'aumento tariffario sia autorizzato e/o consentito dall'ente pubblico concedente.

Si pone cioè (anche) il problema della legittimazione e interesse ad agire del terzo per fare valere l'inadempimento in un rapporto nel quale tra le parti - e secondo le parti - vi è soddisfazione.

Parte appellante, a ragione, contesta che sussistano le condizioni dell'azione in capo al soggetto pubblico regione per fare valere l'inadempimento tra il concessionario e l'ente

concedente Anas, nella ipotesi in cui l'adeguamento tariffario sia invece autorizzato dall'ente pubblico concedente coinvolto. Nella specie, la contestazione del rispetto degli obblighi convenzionali è limitata alle parti, in quanto il contratto produce effetto solo tra le parti; tuttavia, il contratto produce effetti non diretti ma riflessi nei confronti dei terzi, che nella specie si concretano nella determinazione delle tariffe per l'utenza, ma non per la Regione.

6. La legittimazione ad impugnare gli atti generali di determinazione delle tariffe va riconosciuta sul piano astratto delle tipologie soggettive, agli utenti, alle associazioni di consumatori e di categorie, ad enti esponenziali di interessi diffusi e collettivi; va nella specie esclusa la legittimazione a ricorrere da parte di ente esponenziale di interesse non già collettivo o diffuso (pur sempre concreto e speculare) ma tout court pubblico, quale l'ente territoriale regione.



La legittimazione ad agire sia per gli utenti che per le associazioni di consumatori (portatrici di interessi collettivi o diffusi, si veda in tal senso, da ultimo, la Adunanza Plenaria del C. di Stato, n.1 dell'11 gennaio 2007) è prevista, nei casi specifici, espressamente dalla legge, mentre la legittimazione ad agire, da parte dell'ente pubblico territoriale (si potrebbe trattare di regione, ma anche di provincia o comune) non può derivare direttamente dal ruolo di portatore di interessi generali della collettività territoriale.

Al proposito, e per inciso, va dichiarata la inammissibilità dell'intervento di Codacons, quale associazione di consumatori. Infatti, per giurisprudenza costante, è inammissibile nel giudizio amministrativo, l'intervento in appello da parte di chi avrebbe dovuto proporre ricorso in primo grado, perché fa valere un interesse che sarebbe stato legittimato a tutelare in via principale.

Se è inammissibile l'appello proposto da una associazione di consumatori che non sia stata parte e non abbia partecipato in alcun modo, pur avendone titolo, al giudizio di primo grado (Ad. Plenaria citata n.1/2007), a maggior ragione non è ammissibile l'intervento da parte della associazione che avrebbe avuto titolo (e onere) per impugnare in via principale.

7. In relazione alla natura del provvedimento di determinazione delle tariffe, esso ha carattere concreto anche se generale nelle relative statuizioni, perché non creano una disciplina astratta, destinata a divenire operativa non appena una certa fattispecie vi ricada, ma determinano in relazione ad un interesse pubblico concreto il prezzo di merci, prestazioni, servizi pubblici.

La determinazione delle tariffe appartiene alla categoria degli atti amministrativi generali, alla quale non si applicano le disposizioni del capo III l.7 agosto 1990 n.241, in tema di partecipazione al procedimento amministrativo e di obbligatorietà della motivazione, ritenute dal primo giudice.



Dal punto di vista civilistico, l'atto di determinazione delle tariffe appartiene ai provvedimenti di autorità che, oltre alla legge (art. 1339, 1419 c.c.), possono incidere sui contratti di utenza.

Dal punto di vista amministrativo le tariffe si caratterizzano quali atti di tipo generale, con quello che ne consegue.

Dal combinato disposto degli artt. 3 e 13 della L.241 del 1990 si desume che agli atti di determinazione delle tariffe (da ritenere piuttosto atti generali che atti normativi), non si applicano le disposizioni contenute nel capo relativo alle norme sulla partecipazione, né quelle riguardanti l'obbligo di motivazione, non richiesta per gli atti a contenuto normativo e per quelli a contenuto generale.

8. Esclusivamente per una esigenza di completezza va osservato che il rapporto contrattuale complessivo, *rectius*, il complesso delle obbligazioni tra le parti, non si limitava certo agli obblighi di investimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, la concessionaria si obbligava, secondo la formulazione dell'offerta per la licitazione privata, a subentrare nei rapporti attivi e passivi già esistenti in dipendenza della costruzione e gestione delle autostrade A24 e A25, a manlevare l'Anas fino ad un massimo di cinquanta miliardi per oneri o rischi derivanti dal rapporto ex l.106/1977, ad assumere personale in carico alla gestione ANAS, ad accollarsi il pagamento delle residue rate dei mutui

1

contratti dalla concessionaria decaduta per un importo di oltre cento miliardi.

Fertanto, l'obbligo di effettuare gli investimenti era solo uno dei tanti doveri contrattuali del quale va comunque valutata la importanza e la essenzialità, oltre che la perduranza e la imputabilità (art. 1218 c.c.) ai fini della valutazione della sussistenza dell'inadempimento (1419 c.c., 1459 c.c.).

Va anche osservato che è infondata, non convincente e non provata la censura proposta dalla regione Lazio in prime cure, anche perché, come deduce l'appellante, parte degli investimenti programmati sono stati effettuati e parte sono stati programmati.

Senza pretesa di esaustività, l'appellante elenca una serie di investimenti e opere programmate ed eseguite (adeguamento di impianti e sostituzioni di barriere lungo le strade in questione), sostenendo che la eventuale tardività è dovuta soltanto al procrastinare del termine iniziale del rapporto; ebbene, su tale punto non emergono punti di contrasto o ulteriori osservazioni.

9. Per le considerazioni sopra svolte, l'appello va accolto e, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla Regione Lazio.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la



compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

accoglie l'appello, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla Regione Lazio.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 gennaio 2007
2006, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Salvatore	Presidente
Vito Poli	Consigliere
Anna Leoni	Consigliere
Carlo Deodato	Consigliere
Sergio De Felice	Consigliere, estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 31 GEN 2007
(Art. 55, L. 12-1-1992, n. 186)

IN SED

CONSIGLIO DI STATO

Add 31 GEN 2007

pres
DATAS-REG LAZIO-MIN. INFRASTRUTTURE-ACQUA-REG.
a no 27 031 13-03-2007
di prot. 17 agosto 16

IL DIRIGENTE

D. De Felice